



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
MILANO IL 22 NOV 2019



Al Tribunale di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa
Pres. Claudio Marangoni

ATTO DI INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
art. 70 comma 3 c.p.c., 1 e ss disp. att. c.p.c.

nella causa R.G. 54953/2019,

promossa da AM InvestCo Italy S.p.A. (C.F. e P.IVA 09520030967) e ArcelorMittal Italia S.p.A. (C.F. e P.I. 10354890963), con sede in Milano, Viale Brenta n. 27/29, ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. (C.F. e P.I. 10354910969), ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. (C.F. e P.I. 10354920968), ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l. (C.F. e P.I. 10354970963), con sede in Milano Viale Brenta n. 27/29, ArcelorMittal Socova S.a.s. (C.F. e P.I. FR44840427249), con sede legale in 6 Rue André Campra, Immeuble le Cézanne (93210), Saint-Denis (Francia), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore – parti attrici

contro Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. 11435690158), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. 00413580721 e P.I. 12772960154), Taranto Energia S.R.L. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. 07534100966), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. 03358460107 e P.I. 12075660154), tutte con sede in Milano, Viale Certosa n. 239, TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. FR77582820189), con sede in ZI Chemin des Tilles – 25870 – Chatillon-le-Duc (Francia), Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. FR51651620890), con sede in 100 Route d'Eyguières – 13560 – Sénas (Francia), in persona dei Commissari Straordinari – parti convenute

e nella fase cautelare introdotta in corso di causa ex art. 700 c.p.c. dalle sopra menzionate parti convenute contro le parti attrici già indicate.

1. Il Pubblico Ministero per espresso disposto legislativo interviene in ogni causa in cui ravvisi un pubblico interesse ex art. 70 comma 3 c.p.c.. Il Giudice conosce la giurisprudenza di legittimità che ritiene insindacabile l'apprezzamento discrezionale del Pubblico Ministero sulla sussistenza dell'interesse pubblico (Sez. 2, Sentenza n. 953 del 19/04/1963, Rv. 261356 – 01, giurisprudenza costante).

Appare comunque opportuno ricordare quali siano i molteplici elementi di interesse pubblico soggiacenti alla causa in epigrafe indicata e alla stessa fase cautelare in cui si interviene.



Innanzitutto il Pubblico Ministero evidenzia come ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.L. 1/2015, convertito con legge 20/2015, in data 11.5.2015 il Giudice del Tribunale di Milano avesse disposto che le somme sequestrate nel procedimento penale 20857/2013/21 fossero destinate alla sottoscrizione di obbligazioni emesse da Ilva in Amministrazione straordinaria, disponendo la conversione del sequestro sui beni (circa 1,2 miliardi di euro inseriti in 8 trusts di diritto estero con conti esteri in diverse giurisdizioni) in sequestro delle emittenti obbligazioni (doc. 1).

In data 16.7.2015 veniva emesso il regolamento del prestito obbligazionario, modificato in data 21.7.2015 (doc. 2).

Con sentenza del 24.5.2017 le somme sequestrate nel procedimento 20857/13/21, fatta salva la specifica destinazione, o le obbligazioni emesse dalla Amministrazione straordinaria, erano confiscate, divenendo la sentenza irrevocabile il 9.7.17 (doc. 3). Sempre in data 24.5.2017 veniva firmato un articolato accordo transattivo fra ILVA spa in Amministrazione Straordinaria, Partecipazioni Industriali spa in Amministrazione Straordinaria, da un lato, RIVA Forni Elettrici spa e tutti membri della famiglia RIVA aventi interessi sugli averi inseriti nei trusts in sequestro dall'altro lato, con il quale in massima sintesi la famiglia RIVA e i suoi fiduciari rinunciavano a proporre qualsiasi eccezione relativa al decreto di trasferimento del Tribunale di Milano, alla sottoscrizione del prestito obbligazionario, ai crediti portati dai titoli emittenti.

La liquidità riveniente dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario veniva quindi inserita in un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto da una legge speciale ex art. 2447 bis comma 2 c.c.: l'ambientalizzazione dello stabilimento industriale ILVA, dichiarato di interesse strategico nazionale.

Il patrimonio di destinazione in capo a ILVA in Amministrazione straordinaria è ora a garanzia degli investimenti ambientali conformi al piano ambientale, che regola lo sviluppo dell'attività industriale dello stabilimento ILVA di Taranto, esercitato in affitto da Arcelor Mittal Italia spa (in breve, AMI).

Oltre alla destinazione agli investimenti ambientali dell'ingente patrimonio che avrebbe dovuto altrimenti confluire all'Erario conseguentemente alla confisca accessoria alla sentenza irrevocabile di applicazione pena di Adriano Riva, ulteriori elementi rendono di plastica evidenza il rilevante interesse pubblico in questione nella causa in cui si interviene e che si intende presidiare conformemente alle attribuzioni previste dagli artt. 73 e 75 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Basti ricordare in via di sintesi:

- i plurimi interventi normativi, validati dal vaglio della Corte Costituzionale (sentenza 85/2013), od oggetto di intervento parzialmente ablativo (sentenza 58/2018), tutti ruotanti attorno all'inequivoco concetto di "stabilimento industriale di interesse strategico nazionale" con riguardo agli impianti di Taranto;
- la tutela della salute pubblica, potenzialmente minata da una fermata degli impianti menzionati non conforme alle migliori pratiche;
- la tutela del diritto al lavoro e dei livelli occupazionali messi a repentaglio dal recesso della parte attrice dal contratto di affitto di rami di azienda.

2. Nella causa di merito introdotta dalle menzionate parte attrici, queste ultime, quali affittuarie dei rami d'azienda oggetto del contratto stipulato in data 28.6.2017 con le



indicate parti convenute, hanno adito codesto Tribunale al fine di far accertare l'intervenuto scioglimento di ogni vincolo contrattuale *inter partes*, a seguito del recesso in data 4 novembre 2019 o, in via subordinata, di farlo costitutivamente dichiarare all'esito del procedimento.

Nella fase cautelare introdotta dal ricorso ex art. 700 c.p.c., i commissari straordinari delle concedenti i rami d'azienda hanno prospettato il danno grave ed irreparabile che sarebbe cagionato, a seguito delle iniziative assunte dalle affittuarie in relazione alla disdetta del contratto, agli impianti industriali in particolare tarantini nonché ad altri beni di primario interesse costituzionale come quelli relativi al positivo andamento dell'economia nazionale e ad un ambiente salubre, invocando conseguenti provvedimenti di urgenza. Nel presente atto d'intervento il Pubblico ministero intende allo stato circoscrivere la trattazione ai temi oggetto della fase cautelare.

3. Ritiene questo Ufficio di condividere la prospettazione delle società concedenti in Amministrazione straordinaria esposta nel ricorso cautelare. Infatti, anche a prescindere dal merito della causa principale introdotta dagli affittuari e quindi dalla possibilità di recedere o meno dal contratto o di ottenerne la risoluzione o l'annullamento (aspetti sui quali ci si riserva di intervenire in seguito, anticipando tuttavia fin d'ora la richiesta di rigetto delle domande attoree), la cessazione delle prestazioni dell'affittuaria non può in alcun modo compromettere l'integrità degli impianti, l'avviamento aziendale e la salute pubblica.

Ciascuno di questi profili è in realtà messo a repentaglio dal piano di fermata già unilateralmente messo in fase di attuazione.

Oltre alle significative risultanze allegate nel ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. in particolare nota RINA su fermata degli impianti), risultano evidenze in questo senso anche dalla iniziale istruttoria intrapresa da questo Ufficio.

A tale riguardo si deposita in allegato al presente intervento dichiarazioni assunte in data 19.11.2019 da De Felice Salvatore (doc. 4) e Palmisano Sergio (doc. 5), dirigenti AMI.

Il primo rappresentava le seguenti circostanze:

“(omissis)

ADR: La previsione del piano di fermata degli altiforni e successivamente di tutti gli impianti dell'area a caldo (cokeria e agglomerazione) segue questo cronoprogramma: il 10 dicembre si fermerà l'AFO 2, il 18 dicembre l'AFO 4, e infine l'AFO 1 in un periodo dal 5 al 15 di gennaio.

Rispetto a questo piano da ieri sera ho ricevuto comunicazione dal direttore di stabilimento Stefan Van Campe di temporanea sospensione.

ADR: Nonostante la sospensione del piano di fermata, l'azienda non ha tutto quello che serve per proseguire l'attività, in quanto l'approvvigionamento delle materie prime è stata cancellata. Il piano prevedeva di lasciare una scorta minima di materie prime solo per un altoforno per un mese.

ADR: Sono in grado di comunicare quando la società ha cessato gli approvvigionamenti aprendo il mio computer.

15



AQP il PM dà atto che il dichiarante consulta files relativi al programma arrivi materie prime ("black13-11-2019" relativo ai fossili e al coke, "reds-13.11.2019" relativo ai minerali di ferro, "grafico discarica" relativo allo scarico dei minerali e fossili nel porto di Taranto, "grafico arrivi" relativo agli arrivi in magazzino) e lo trasferisce su disco mobile rimuovibile in uso all'ufficio per essere quindi stampato.

ADR: il 10 luglio 2019 a seguito di una tromba d'aria sulla banchina del porto di Taranto, IV sporgente, lo scaricatore a benna n. 5 finiva in mare con a bordo l'operatore. Da quel momento l'approvvigionamento è stato reso più difficoltoso, non potendosi più utilizzare il IV sporgente. Le macchine in sostituzione di quelle danneggiate non sono ancora state comprate. Questo ha comunque reso più difficoltoso lo scarico e in alternativa è stato utilizzato il porto pubblico e il trasporto su ruota delle materie prime. Si è altresì utilizzato il porto di Brindisi e da un paio di settimane si sta utilizzando il V sporgente che veniva utilizzato per l'imbarco dei prodotti finiti.

ADR: Non mi occupo della parte delle vendite. So solo quanto ha detto l'AD Morselli che ha dichiarato ufficialmente ai primi di novembre in un incontro con i dirigenti e quadri che aveva fermato gli ordini, cessando di vendere ai clienti.

ADR: Prima di partire per la convocazione in Procura avevo parlato con Loris Pascucci, attuale responsabile dell'area a caldo e gli avevo chiesto di comunicarmi eventuali novità. Ieri sera come ho già detto Van Campe mi aveva personalmente comunicato la sospensione del piano e questa mattina, giunto a Milano in aeroporto mi ha chiamato Pascucci, confermandomi che era stato sospeso il piano di fermata e gli ho chiesto se stessero altresì lavorando al piano di approvvigionamento delle materie prime; mi ha risposto che effettivamente ci avrebbero lavorato oggi con Ettore Vozza (Raw Materials Manager); il piano, validato da Van Campe, poi deve essere sottoposto a Arcelor Mittal Sourcing, società lussemburghese che gestisce centralmente le materie prime per tutti gli stabilimenti Arcelor Mittal.

(omissis)

ADR: Ogni fermata di un altoforno, e il successivo raffreddamento, seppure operato seguendo le migliori pratiche, non è mai senza danni, l'entità dei quali si può verificare solo quando si riparte.

ADR: I danni ci sono sempre, si tratta di verificarne l'entità; in ogni caso si riduce la vita tecnica dell'impianto. L'altoforno per sua natura nasce per essere gestito in continuità. Le cokerie sono ancora più complicate e delicate. Le eventuali fessurazioni o micro fessurazioni



hanno immediatamente un risvolto ambientale in quanto le fratture del refrattario permettono il trafilaggio di polveri del fossile all'interno dei fumi di combustione con le relative emissioni."

In tema l'ing. Palmisano dichiarava:

"(omissis)

ADR: In relazione al piano di fermata io ero stato coinvolto dall'ing Stefan Van Campe ai primi di novembre. Lo stabilimento ricade nella direttiva Seveso e io ho raccomandato di comunicare questa fermata alle Autorità perché le fermate possono dare origine a delle emissioni di fumi e vapori o accensione di torce che devono essere comunicati.

(omissis)

ADR: Siamo partiti con grande entusiasmo nel novembre del 2018. Il primo trimestre non è andato bene, ma comprensibilmente, stante le difficoltà nel processo di integrazione con Arcelor Mittal, il secondo doveva segnare il pareggio ed è andato invece peggio del primo, secondo Matthieu Jehl per motivi di contingenza di mercato, ma anche di risultati operativi in termini di qualità e di volumi; la causa principale del rallentamento della produzione era imputabile all'acciaiera che non riusciva a smaltire la ghisa prodotta. Il problema in particolar modo insisteva sui convertitori per l'affinazione della ghisa e sulle linee di colata continua. I problemi nell'acciaiera erano da imputarsi alla manutenzione. Sicuramente l'ing. Vito Ancona può dare delle indicazioni più precise. Conferma indiretta del collo di bottiglia dell'acciaiera si ricava dal fatto che a valle, all'interno del processo di produzione, per sfruttare la capacità del successivo impianto di laminazione si acquistavano delle bramme di acciaio. Vi erano anche problemi di qualità per la cui contestualizzazione e genesi sicuramente può rispondere l'ing. Adolfo Buffo.

(omissis)

Il terzo trimestre è stato peggiore anche del secondo e a detta di Jehl dovevamo recuperare 140 milioni, con taglio del personale con Cassa integrazione guadagni.

Il quarto trimestre sarà difficilissimo perché a seguito del piano di fermata è sostanzialmente tutto fermo, abbiamo disdettato gli ordini dei clienti, le bramme prodotte saranno spedite altrove.

ADR: Ilva non può produrre secondo l'AIA più di 6 milione di tonnellate all'anno. Lo scorso anno sotto la gestione commissariale eravamo sui 5 milioni di tonnellate. Quest'anno saremo sui 4,5 Mio ton. e rischiamo le quote CO2."



Queste dichiarazioni non solo confortano la fondatezza del grave pericolo imminente che sostanzia il ricorso ex art. 700 c.p.c., ma anche lumeggiano la vera causa della disdetta, pretestuosamente ricondotta al venir meno del c.d. scudo ambientale abrogato dalla legge 128/2019, ma eziologicamente riconducibile alla crisi di impresa di AMI e alla conseguente volontà di disimpegno dell'imprenditore estero.

Il grado di strumentalità è reso patente dallo stesso attore che afferma *expressis verbis* che anche qualora si ripristinasse lo "scudo penale" il processo di fermata degli impianti sarebbe comunque ineluttabile.

Convergente sul punto è anche la deposizione del dirigente AMI Giuseppe FRUSTACI (doc. 6), escusso in data 20.11.2019.

“(omissis)

ADR: Nel corso di queste riunioni si parlava ovviamente della situazione economica dell'azienda.

Nei primi mesi di gestione di AMI (fino a febbraio 2019). ci veniva riferito che le perdite fossero in linea con quelle della gestione commissariale (mediamente intorno ai 20 mln di euro al mese). Premetto che con l'arrivo del nuovo management è cambiato il sistema di rilevazione dei costi industriali. Il precedente consentiva una immediata evidenza dei parametri da utilizzare per la costruzione del costo industriale (ad esempio, vedevo il costo completo - full cost - della materia prima e del finishing). Il nuovo sistema, invece, prevede un diverso "spacchettamento" dei costi fissi e variabili (ad esempio, prima la manutenzione entrava nei costi variabili così come la manodopera, ora è tutto il contrario).

Marzo 2019 doveva rappresentare un mese spartiacque per capire la redditività dell'azienda. Si spinse molto sulle spedizioni, cercando di riportare il target annuo di spedizione di 6 mln di tonnellate su target mensili per dodicesimi (quindi, un livello di circa 600.000 tonnellate di spedizione). Con l'adozione di questa politica, se il "sistema" di produzione fosse "girato" come sperato, avremmo dovuto perdere meno dei mesi precedenti. Purtroppo la perdita fu decisamente superiore (circa 30 mln di euro al mese), il che voleva dire chiaramente che il problema a questo punto era nella fase della produzione. Parliamo di costi globali che evidentemente non garantivano marginalità, anzi il trend di perdita appariva inesorabile. Sul punto, ricordo che nelle riunioni tenutesi Jehl dispose di ridurre i costi della manodopera (riducendo lo straordinario che era una componente di costo significativa).

Ricordo anche che in alcune riunioni a Taranto (a partire da giugno 2019), definite da Jehl "proximity meeting", nelle quali venivano coinvolti figure dirigenziali e quadri dello stabilimento di Taranto, il vecchio amministratore delegato ci disse che tra i punti da sciogliere c'erano anche il tema



dello "scudo penale" e della "piena disponibilità dell'altoforno 2".

La partecipazione alle riunioni dei manager stranieri che ho prima individuato è stata saltuaria (2/3 volte nel corso dell'ultimo anno. Mi sembra una a febbraio, l'altra a Marzo/Aprile e l'ultima a Giugno/Luglio), prevalentemente quando erano noti i dati della "chiusura mensile". Erano soprattutto Jehl, Malasomma, Rodriguez e Van Campe che intervenivano per illustrare i processi di efficientamento in atto per garantire il "turn around" necessario al conseguimento dei target aziendali. I manager stranieri ricordo essere stati molto critici sulla gestione, in quanto ritenevano che i costi industriali fissi (manodopera, manutenzione) e variabili (materie prime) fossero molto alti. Le critiche erano indirizzate soprattutto all'amministratore delegato Jehl ed alla direzione dello stabilimento di Taranto (retto da Van Campe), entrambi "uomini Arcelor Mittal".

Tali rimostranze furono fatte già nella prima riunione di febbraio del 2019, nella quale venne messo in evidenza soprattutto l'alto costo della manodopera a causa del livello dello straordinario e del tasso di assenteismo. I manager esteri sostenevano altresì che per l'attuale "marcia" degli impianti (vale a dire la produzione di 6 milioni di tonnellate di acciaio), la qualità delle materie prime fosse troppa alta e che occorresse utilizzarne di qualità inferiore per abbattere i costi. Con riferimento al personale, nella riunione di giugno/luglio i manager esteri richiesero espressamente di ricorrere allo strumento della cassa integrazione ordinaria per circa 1300 persone, perché si stava delineando già da qualche mese una evoluzione del mercato non favorevole.

Ci fu detto dal CEO Europa del Gruppo (Gert Van Poelvoorde) che analoghe misure di ridimensionamento degli impianti produttivi, in termini soprattutto di "fermata degli stabilimenti" erano state prese in altri Paesi (ad esempio, in Polonia, nello stabilimento di Cracovia.
(omissis)"

Le medesime ed evidenti difficoltà economiche non riescono ad essere negate neppure dal Chief Financial Officer di AMI, Steve Wampach, che escusso in data 20.11.2019 si è così espresso (doc. 7):

“(omissis)

D: Nell'ambito dell'aumento di capitale dell'ottobre 2018 può spiegare come si è formata la riserva di circa 900 milioni di euro, in quanto il verbale dell'assemblea spiega che l'aumento di capitale per oltre 401 milioni avviene per



contanti ma non spiega che cosa il socio versi a titolo di riserva per 900 milioni ?

R: Non ero presente e dovrei controllare i documenti.

D: Dai dati in suo possesso la perdita operativa di AMI a quanto ammonta in questo primo anno di esercizio ?

R: EBITDA 580 milioni di perdita, ammortamenti per ulteriori 70 milioni e per interessi altri 50. Quindi come previsione abbiamo circa 700 milioni di perdita per il 2019 ed è secondo i principi contabili IAS IFRS.

D: A sua conoscenza la società ha dei problemi finanziari ? Sta pagando regolarmente i creditori ?

R: Stiamo pagando, ma con ritardo. Ad oggi abbiamo circa 130 milioni bloccati, ma, tra gli altri, ci sono anche problemi nella regolarità della documentazione dei fornitori.

(omissis)”

Anche il direttore generale della concedente in amministrazione straordinaria, Claudio Sforza, escusso in data 18.11.2019 (doc. 8), ha confermato il quadro di crisi dell'affittuaria e ha dato elementi su una condotta non trasparente dell'affittuaria nell'ostacolare il diritto di ispezione della concedente:

“(omissis)

ADR: All'interno della Amministrazione straordinaria vi sono due società, INSE e SANAC, che hanno dei crediti insoddisfatti per i quali abbiamo fatto decreto ingiuntivo e altri sono in fase di redazione. Si tratta di alcuni milioni di euro e mi riservo di produrre documentazione una volta tornato in ufficio.

ADR: Il canone di affitto di ramo di azienda è trimestrale anticipato per ratei di 45 milioni di euro. L'ultima scadenza del 5 novembre non è stata onorata e stiamo quindi iniziando il processo di escussione della garanzia.

ADR: Gli elementi sullo stato di crisi dell'affittuaria in mio possesso derivano anche dalla conoscenza personale. Infatti in più riunioni tenute da settembre ad oggi, sia il precedente amministratore delegato Mathieu Jehl, sia il nuovo amministratore delegato Lucia Morselli, hanno dichiarato che la società aveva esaurito la finanza dedicata all'operazione. A questi incontri era presente anche Samuele Pasi e i tre attuali commissari (prof. Alessandro Danovi, avv. Antonio Lupo e avv. Francesco Ardito). L'ultimo incontro si è tenuto il 17 ottobre nello studio del prof. Danovi.

ADR: Non solo l'affermazione di aver esaurito la finanza non è usuale in incontro fra i rappresentanti di due società, ma circostanza analoga è stata pure ufficialmente pubblicamente esposta il 15 novembre in sede di incontro sindacale tenuto alla presenza del Ministro Patuanelli al MISE. Preciso che in questa occasione l'AD Morselli non ha parlato di crisi di finanza ma di disastrosa crisi economica.



ADR: Da contratto di affitto, ILVA in AS ha un diritto dovere di monitoraggio sull'affittuaria e dall'ultimo report di settembre 2019 risulta una perdita operativa di circa 500 milioni di euro da gennaio. Voglio tuttavia specificare che è improprio parlare di affitto di ramo di azienda e di società affittuaria. Come si legge più precisamente nel contratto che mi riservo di produrre l'AS ha concluso 5 affitti di rami di azienda con cinque distinte società. In amministrazione straordinaria originariamente c'erano 8 società operative. Il contratto di affitto riguarda 5 società (ILVA con stabilimenti in Taranto, Genova, Novi Ligure, TARANTO ENERGIE, con stabilimento in Taranto, ILVA SERVIZI MARITTIMI con sede operativa in Genova, ILVAFORM con stabilimenti in Campania, SOCOVA con stabilimenti in Francia - le sedi legali di tutte le società sono in Milano). I 5 relativi rami di azienda sono a loro volta dati in affitto ad altrettante società. La parte più importante sia per fatturato, sia per canone vede l'affitto di ILVA a ARCELOR MITTAL ITALIA spa.

(omissis)

ADR: In ordine alla consistenza delle scorte il contratto prevede un diritto di ispezione con anticipo di 5 gg. lavorativi. Noi abbiamo esercitato questo diritto in data 12.11.19 ma ci è stato eccepito che il contratto è estinto e quindi il diritto non è esercitabile. Allego carteggio. Aggiungo tuttavia che la consistenza delle scorte di materie prime (minerali, coke e carbon coke, consumabili) non può essere utilmente verificata limitandosi a quantificare il magazzino fisico. Occorre monitorare l'intera supply chain ed in particolare monitorare le navi. Le materie prime impiegano dai 15 ai 60 gg per arrivare. Durante la gestione commissariale ogni giorno entravano in porto circa 20/25 navi, mentre erano in navigazione cariche di materiali almeno altre 100 navi."

Evidentemente lo stato di crisi di AMI, essendovi pericolo di diminuzione delle garanzie patrimoniali per il risarcimento di eventuali danni, rende ancor più necessaria ed urgente una pronuncia giudiziale che imponga alle affittuarie dei rami d'azienda di astenersi dalla fermata degli impianti e di adempiere fedelmente e in buona fede alle obbligazioni assunte.

Per queste ragioni si conclude per l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso nel corso della presente causa ove si spiega intervento.

Il presente atto viene notificato a cura della segreteria tramite PEC alle parti di seguito indicate Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. 11435690158), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. 00413580721 e P.I. 12772960154), Taranto Energia S.R.L. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. 07534100966), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F.

10



03358460107 e P.I. 12075660154), tutte con sede in Milano, Viale Certosa n. 239, TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. FR77582820189), con sede in ZI Chemin des Tilles – 25870 – Chatillon-le-Duc (Francia), Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. FR51651620890), con sede in 100 Route d'Eyguières – 13560 – Sénas (Francia), in persona dei Commissari Straordinari, rappresentate e difese in via disgiunta dagli Avv.ti Prof. Giorgio De Nova (C.F. DNVGRG43D14G388P e indirizzo PEC: giorgio.denova@milano.pecavvocati.it), Enrico Castellani (C.F. CSTNRC60H18A944Q e indirizzo PEC: enrico.castellani@milano.pecavvocati.it) e Marco Annoni (C.F. NNNMRC55D11H501R e indirizzo PEC: marcoannoni@ordineavvocatiroma.org), in forza di procura alle liti congiunta informaticamente al presente atto (All. A) che si considera apposta in calce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Castellani (studio legale associato a Freshfields Bruckhaus Deringer), in Milano, via dei Giardini n. 7. I suddetti procuratori e difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 02 625 30 800 e all'indirizzo di posta elettronica certificata giorgio.denova@milano.pecavvocati.it, enrico.castellani@milano.pecavvocati.it, e marcoannoni@ordineavvocatiroma.org,

AM InvestCo Italy S.p.A. (C.F. e P.IVA 09520030967) e ArcelorMittal Italia S.p.A. (C.F. e P.I. 10354890963), con sede in Milano, Viale Brenta n. 27/29, ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. (C.F. e P.I. 10354910969), ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. (C.F. e P.I. 10354920968), ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l. (C.F. e P.I. 10354970963), con sede in Milano Viale Brenta n. 27/29, ArcelorMittal Socova S.a.s. (C.F. e P.I. FR44840427249), con sede legale in 6 Rue André Campra, Immeuble le Cézanne (93210), Saint-Denis (Francia), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese anche disgiuntamente dagli avvocati Romano Vaccarella, PEC romanovaccarella@ordineavvocatiroma.org, Giuseppe Scassellati-Sforzolini PEC gscassellati@pec.cgsh.it, Roberto Bonsignore, PEC rbonsignore@pec.cgsh.it, Ferdinando Emanuele, PEC femanule@pec.cgsh.it, Francesca Gesualdi, PEC fgesualdi@milano.pecavvocati.it, Francesco Iodice, PEC fiodice@pec.cgsh.it, Andrea Mantovani, PEC amantovani@pec.cgsh.it, nonché elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Francesca Gesualdi in Milano, via San Paolo n. 7

I documenti allegati al presente atto sono depositati dalla segreteria presso la cancelleria del Giudice in indirizzo unitamente a una copia del presente intervento.

Milano, 22.11.2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Maurizio ROMANELLI – Agg., Stefano CIVARDI, Mauro CLERICI – Sost.